



Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata

Via T. Tasso snc - 64027 S. Omero (TE)
P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825
Sito Internet: www.unionecomunivalvibrata.it
E-mail: sociale@unionecomunivalvibrata.it
PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE PER L'ACCESSO AI SERVIZI PREVISTI DALLA L.R. 13 LUGLIO 2022, N. 11" DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA AI CIECHI E SORDI"

ANNO 2027

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI DELL'ADS N. 21 "VAL VIBRATA"

- Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge Quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate);
- Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 2 marzo 2009, n.18;
- Vista la Legge Regionale 13 luglio 2022, n. 11 "Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti" e successive modifiche;
- con D.G.R. n. 215 del 14/04/2023, rubricata "L.R. 13 luglio 2022, n. 11 – Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi – Approvazione disposizioni attuative", è stato approvato l'Allegato A – Disposizioni Attuative, che definisce il quadro operativo per la gestione uniforme dei servizi sul territorio regionale;
- la D.G.R. n. 884 del 23/12/2024, rubricata "L.R. 13 luglio 2022, n. 11 – Piano degli interventi educativo-assistenziali previsti dalla L. R. 11/2022 a favore di alunni e studenti sordi e ciechi per l'anno solare 2026, ha attribuito agli Enti Capofila di Ambito Distrettuale le risorse destinate a coprire le spese degli interventi , la quale ha dato attuazione alle modifiche introdotte dall'art. 5 della L.R. 9 dicembre 2024, n. 24, che ha attribuito agli Ambiti Distrettuali Sociali (ADS) la piena competenza in materia di programmazione, organizzazione e realizzazione dei servizi per studenti ciechi e sordi;

RENDE NOTO CHE il presente Avviso è finalizzato alla raccolta delle istanze per l'accesso ai servizi previsti dalla L.R. 11/22 "Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi – Approvazione disposizioni attuative"

ART. 1 - Obiettivi e Finalità

I servizi previsti garantiscono l'esercizio del diritto allo studio e si propongono di fronteggiare le difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che gli alunni e studenti ciechi o sordi garantendo sostegno durante i percorsi scolastici e formativi, a partire dalla scuola materna se effettivamente frequentata e a sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione. I servizi previsti si qualificano come una ulteriore opportunità di arricchimento educativo e formativo orientato alla realizzazione del Piano Educativo Individualizzato di ciascun studente, attraverso la costruzione di interventi strutturati con le Istituzioni Scolastiche, le famiglie, le Organizzazioni di rappresentanza per le specifiche disabilità, i soggetti erogatori e i servizi sanitari che hanno in carico gli utenti interessati.

ART. 2 - Destinatari

Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente avviso pubblico le persone residenti nei Comuni dell'ADS n. 21 "Val Vibrata" per le quali ricorrono le specifiche condizioni individuate all'art. 1, c.3, della L.R. 13 luglio 2022, n. 11 "Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi" e, s. m. e i. e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, e specificatamente:

- a) i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici)
- b) i minorati sensoriali dell'udito come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi).

In esito all'Ordinanza TAR Abruzzo n. 22/19, fermo restando i requisiti previsti all'art. 1, c.3, della L.R. 13 luglio 2022, possono beneficiare del servizio di assistenza educativa e didattica extrascolastica gli studenti iscritti ad un corso universitario o ad un corso professionalizzante post-diploma nelle modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

ART. 3 - Tipologia d'intervento

Le tipologie dei servizi finanziabili sono:

a) ASSISTENZA EDUCATIVA E DIDATTICA EXTRA-SCOLASTICA

L'assistenza educativa e didattica extrascolastica mira a supportare l'integrazione scolastica degli alunni e studenti con disabilità sensoriali, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socioeducativi a carattere diurno; l'attività di assistenza educativa e didattica extrascolastica è concordata con gli insegnanti curricolari e di riferimento per la specifica disabilità.

Il servizio deve essere assicurato mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente, possibilmente con l'indirizzo all'educazione scolastica dei ciechi e sordi, e con adeguata esperienza professionale.

Gli alunni e studenti ciechi o ipovedenti devono essere affiancati da figure professionali in possesso di specifiche conoscenze del metodo di letto-scrittura Braille e degli ausili tiflo-informatici e pedagogici indispensabili per l'autonomia dei disabili visivi.

Gli alunni e studenti sordi devono essere affiancati da figure professionali con competenze specifiche e ottimale conoscenza della Lingua Italiana dei Segni (LIS); secondo le necessità manifestate dalla scuola e dalla famiglia dell'alunno/studente interessato, deve saper mediare ed utilizzare tutte le strategie comunicative - compresa la labiolettura - e far sì che la lingua vocale e scritta diventi accessibile all'alunno o studente sordo attraverso modalità e strategie visive, anche con l'aiuto della dattilologia e/o dell'articolazione labiale.

L'assistente educativo deve concordare la propria attività con le altre figure di riferimento della scuola frequentata dall'alunno/studente: (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, assistente per l'autonomia, tiflogo, ecc.), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di intervento. Assicura il proprio supporto nello svolgimento dei compiti a casa anche attraverso l'uso degli appropriati ausili informatici e tiflodidattici e opera per favorire il raggiungimento di una maggiore autonomia anche nella pratica quotidiana dei ragazzi, affinché possano proseguire nel loro percorso di crescita anche in contesti diversi dall'ambiente familiare e scolastico.

L'erogazione del servizio segue il calendario scolastico; il numero di ore settimanali di assistenza educativo-didattica extrascolastica erogabile ad ogni alunno/studente è quantificato dal servizio sociale d'intesa con l'istituzione scolastica e con la famiglia. Sono autorizzabili un massimo 6 ore settimanali per 34 settimane nell'anno solare; 3 ore settimanali per i frequentanti la scuola dell'infanzia. Nell'ambito del Piano Educativo Individualizzato il monte ore settimanale può essere variato secondo le necessità, fermo restando il monte ore annuale massimo pro capite che è determinato in complessive 204 ore (102 per i frequentanti

la scuola dell'infanzia), rapportate al periodo di frequenza scolastica. In caso di particolari necessità dello studente, sentita l'istituzione scolastica frequentata e la famiglia, fermo restando il monte ore stabilito, il servizio può essere erogato anche dopo la conclusione delle normali attività didattiche (ad es. per coadiuvare lo studente nella preparazione degli esami di stato o per facilitare lo studente durante la pausa estiva nel mantenimento delle abilità e competenze acquisite).

In esito Ordinanza TAR Abruzzo n. 22/19, fermo restando i requisiti previsti all'art. 1, c.3, della L.R. 13 luglio 2022, n. 11, su specifica richiesta della persona interessata, il servizio di assistenza educativa e didattica extrascolastica può essere erogata anche agli studenti frequentanti corsi universitari presso Atenei situati nel territorio regionale, limitatamente ad un solo corso universitario. Su specifica richiesta della persona interessata lo stesso servizio può essere erogato agli studenti frequentanti nel territorio regionale un corso professionalizzante post-diploma, limitatamente ad un solo corso professionale. Non è consentito assumere costi per interventi diversi per la suddetta tipologia di studenti.

b) FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO

b.1 - fornitura dei testi scolastici;

I testi scolastici per i ciechi devono essere trascritti con il metodo Braille o registrati o prodotti con caratteri ingranditi, nel rispetto del giudizio espresso dal tiflogo e dall'insegnante di sostegno, sentito il Centro di Ipovisione di riferimento e previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare in relazione al programma didattico.

Il Centro di riferimento per i testi ingranditi ed in formato elettronico è il Centro di trascrizione regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione di Teramo che, ai sensi della L. R. 3 aprile 1990, n. 30 e s. m. e i. fornisce i suddetti supporti **gratuitamente** dietro specifica richiesta da parte delle istituzioni scolastiche.

Per la trascrizione dei testi in Braille è ammessa una spesa massima di € 4.500,00 per ogni alunno o studente. Il Centro di trascrizione regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione di Teramo può ritenersi Centri di riferimento per la trascrizione dei testi in braille, fermo restando che l'Ambito procede alla comparazione dei costi di altri possibili fornitori qualificati. I testi scolastici per sordi sono trasferiti su supporto informatico, nel rispetto del giudizio espresso dall'interprete, dall'insegnante di sostegno e previa consultazione del consiglio di

interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare in relazione al programma didattico; è ammessa una spesa massima di € 1.500,00 per ogni alunno o studente.

b.2 altro materiale di supporto

Dietro espressa indicazione formale dell'istituzione scolastica, possono essere forniti agli alunni e studenti sordi sussidi mimografo-visivi necessari alla didattica nonché materiale didattico a rilievo per gli alunni e studenti ciechi; è ammessa una spesa massima di € 500,00 per ogni alunno o studente.

La fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista può essere fornita, dietro espressa indicazione formale dell'istituzione scolastica e del tiflogo. I sussidi richiesti non devono essere ricompresi nel nomenclatore degli ausili previsti dal SSN e non possono sostituirsi a quelli alla cui fornitura è tenuta l'istituzione scolastica.

c) CONSULENZA DEL TIFLOGO PER I MINORATI DELLA VISTA

Il servizio di consulenza tiflogica, da svolgere durante il periodo scolastico, mira a facilitare la comprensione dell'impatto che il deficit visivo ha sulla percezione della realtà e sullo sviluppo psicomotorio dell'alunno/studente minorato della vista e a valutare più realisticamente i suoi limiti e potenzialità, fornendo così indicazioni utili e coerenti alla definizione del Piano Educativo Individualizzato. Il tiflogo o tiflopedagogo è una figura professionale specializzata nelle aree educative, tiflopedagogiche e tiflodidattiche con comprovata esperienza nell'ambito della disabilità visiva, esperta di problematiche inerenti all'integrazione scolastica degli alunni non vedenti. Il tiflogo lavora coordinandosi costantemente con la famiglia, l'assistente educativo, gli educatori, i docenti e tutti gli specialisti, dai medici ai professionisti sanitari, che seguono l'alunno/lo studente, al fine di promuovere la migliore sinergia tra tutti i protagonisti del processo educativo e d'integrazione. Il Tiflogo individua, altresì, gli strumenti utili allo sviluppo delle capacità e delle competenze della persona con disabilità visiva, offre indicazioni operative alle famiglie, suggerendo le giuste strategie per garantire un passaggio armonico tra l'ambiente domestico e quello scolastico, con particolare attenzione agli aspetti relazionali e comunicativi. Il Tiflogo collabora con le Istituzioni Scolastiche e Formative contribuendo a costruire e a realizzare gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Il numero delle ore di consulenza tiflogica ad ogni alunno/studente è quantificato e definito nell'ambito del Piano Individualizzato; l'intervento del tiflogo è quantificabile in massimo 15 ore annuali per ogni studente o alunno con disabilità visiva.

d) CONSULENZA DELL'INTERPRETE PER I MINORATI DELL'UDITO

L'interprete di LIS svolge attività di interpretazione simultanea/consecutiva dall'italiano alla LIS e viceversa in tutti quei contesti in cui si renda necessario e l'intervento non possa essere assolto dall'assistente alla comunicazione. L'Ambito espone la spesa laddove il servizio non venga assicurato gratuitamente dalle Associazioni di rappresentanza dei sordi nell'esplicazione delle proprie attività statutarie.

ART. 4 - Servizi non soggetti a compartecipazione della spesa

I servizi garantiti dal presente regolamento sono gratuiti, in quanto rientranti nel diritto allo studio (art.16, tavola 7 "Servizi non soggetti a compartecipazione della spesa", D.G.R. 434 del 20/07/2023).

ART. 5 - Modalità di presentazione della domanda

Le domande possono essere presentate da parte dei:

- dei soggetti indicati all'art. 2 del presente Avviso;
- dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da chi esercita altre forme di tutela previste dall'ordinamento giuridico in favore dei beneficiari indicati all'art. 2 del presente Avviso.

La domanda di accesso al beneficio può essere redatta esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente Avviso predisposto dall'ECAD.

All'istanza devono essere allegati:

- 1) Copia del verbale di riconoscimento di cecità assoluta / cecità parziale / grave ipovedenza o sordità;
- 2) dichiarazione di frequenza controfirmata dal Dirigente dell'istituzione scolastica nel caso di studenti universitari, o frequentanti corsi di formazione post diploma, autodichiarazione di essere studente iscritto al corso di laurea, triennale o specialistica, e di non aver conseguito altro diploma di laurea; autodichiarazione di essere iscritto per la prima volta ad un corso di formazione post diploma e di non essere in possesso di altro attestato professionalizzante;

- 3) nei casi di persone con disabilità che vengono rappresentate da terzi sarà necessario allegare copia del provvedimento di protezione giuridica o altra documentazione che legittimi l'istante a rappresentare la persona con disabilità;
- 4) fotocopia del documento d'identità del dichiarante.

Le istanze possono essere depositate presso la sede dell'Unione dei Comuni Val Vibrata – sita in via Torquato Tasso, snc a Sant'Omero previo appuntamento o trasmesse al seguente indirizzo pec: unionecomunivalvibrata@pec.it entro e non oltre il **18 ottobre 2026**.

ART. 6 - Domande ammissibili

Previo accertamento dei requisiti di accesso, l'ammissione al servizio è riferita all'anno scolastico di riferimento. Saranno ammesse le domande recanti i requisiti richiesti; le istanze prive dei requisiti richiesti verranno escluse.

Art. 7 - Trattamento dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Ente verrà in possesso, a seguito dell'emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali.

ART. 8 - Avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.7 L. n. 241/90

Ai sensi della Legge n. 241/1990, e s.m. e i. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è l'Ufficio Servizi Sociali dell'Unione Comuni Città Territorio Val Vibrata.